




Regolamento Assemblea delle Regioni



Approvato dal Consiglio Federale del 23 settembre 2017

- art. 1. E' costituita, secondo quanto previsto all'art. 35bis dello Statuto federale l'Assemblea delle Regioni, Organo federale consultivo.
- art. 2. L'Assemblea è composta, esclusivamente e di diritto, dai Presidenti dei Comitati Regionali (art. 38 dello Statuto federale) o dai Delegati Regionali (art. 40 dello Statuto federale) o dai Commissari federali di cui all'art. 29, lettera q) dello Statuto federale. Tutti debbono essere in carica e tesserati alla Figs.
- art. 3. E' preclusa la partecipazione in Assemblea a chiunque sia in ciò inibito da sanzioni disciplinari definitive. Tale preclusione permane per tutta la durata della sanzione.
- art. 4. Il Presidente dell'Assemblea delle Regioni è nominato dal Consiglio federale, a maggioranza ed a scrutinio segreto, entro 30 giorni dal ricevimento di una rosa di tre candidati individuata dall'Assemblea stessa nella sua riunione d'insediamento. Ove, per stato di cose, non si provveda entro i termini stabiliti, svolge, sino alla nomina formale (non oltre 90 gg. dall'insediamento dell'Assemblea delle Regioni), le funzioni di Presidente dell'Assemblea, il Presidente della Federazione.
- Per essere nominato Presidente si deve essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 53 dello Statuto federale.
- art. 5. Su proposta del suo Presidente, l'Assemblea delle Regioni elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti espressi, il VicePresidente, che sostituisce il Presidente stesso in caso di impedimento o di delega di quest'ultimo. Per essere eletto VicePresidente si deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 53 dello Statuto federale.
- art. 6. Il Presidente ed il VicePresidente dell'Assemblea delle Regioni durano in carica per il quadriennio olimpico nel quale è avvenuta la loro nomina e possono essere rieletti.
- art. 7. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla loro volontà o per dimissioni, il Presidente e/o il VicePresidente non siano più nelle condizioni di svolgere il proprio mandato si procederà alla sostituzione secondo le procedure previste ai precedenti art. 4 e 5.
- art. 8. Per il Presidente, il VicePresidente ed i componenti dell'Assemblea delle Regioni vale l'incompatibilità prevista all'art. 54, punto 5., dello Statuto federale.
- art. 9. L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno 2 volte all'anno, con invito, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, inviato, anche a mezzo fax o per posta telematica, a tutti i suoi componenti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. Ad essa assiste il Segretario Generale Figs, che ne redige i verbali e li trasmette, una volta approvati, al Consiglio federale. L'Assemblea delle Regioni si riunisce tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente della stessa o dal Presidente federale. Quest'ultimo ha facoltà di convocarla, ma non può presiederla.
- art. 10. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- art. 11. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano, con relativa controprova, o a scheda segreta se richiesto da almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

art. 12. L'Assemblea delle Regioni, in quanto Organo Consultivo del Consiglio federale, esprime pareri e formula proposte in ordine a:

- a. stato di attuazione dei bilanci programmatici di indirizzo e raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Nazionale federale;
- b. budget annuale federale;
- c. bilancio consuntivo federale di esercizio;
- d. dotazioni finanziarie delle Strutture Territoriali federali;
- e. indicazione delle quote e delle tasse federali;
- f. adozione dei regolamenti federali;
- g. ogni altro argomento sul quale sia richiesto, dal Consiglio federale, un parere.

art. 13. L'Assemblea delle Regioni si pronuncia su quanto previsto all'art. 29 dello Statuto federale.

art. 14. L'Assemblea delle Regioni, tramite il suo Presidente, ha facoltà di chiedere, al Consiglio federale, informazioni ed elementi di giudizio.

art. 15. Il Presidente dell'Assemblea delle Regioni partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio federale.

art. 16. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio federale.